



**PROVINCIA DI CUNEO**  
**COMUNE DI SALUZZO**  
**VERBALE**  
**di Deliberazione del Consiglio Comunale**

**N. 50**

**D.G.R. n. 29-7935 del 18 dicembre 2023 – inserimento di persone non autosufficienti in struttura residenziale - adeguamento dei regolamenti per le prestazioni sociali agevolate di cui al punto 2) della D.G.R. n. 10-6984 del 05/06/2023 - indirizzi**

Convocato, mediante avvisi scritti, per le ore 18:00 del giorno **diciannove** del mese di **luglio** dell'anno **duemilaventiquattro**, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nel giorno di cui sopra, si è riunito nella solita sala del Palazzo Civico, ed i lavori, dopo che il Presidente Sig. Momberto Andrea, riconosciuta legale l'adunanza, ha assunto la Presidenza, sono iniziati alle ore 18:10.

Sono stati convocati i Signori:

1) Demaria Franco, 2) Momberto Andrea, 3) Vassallo dott. Andrea, 4) Ruatta geom. Giuliano Carlo, 5) Cravero rag. Silvana, 6) Bertola arch. Roberto, 7) Battisti geom. Paolo, 8) Tagliano dott. Andrea, 9) Ponso Giorgio, 10) Lauro dott. Corrado, 11) Valenzano prof. Nicolò, 12) Damiano dott. Giovanni, 13) Daniele geom. Alberto, 14) Sanzonio arch. Paola, 15) Capitini Claudio, 16) Giordana avv. Nicolò, 17) Piccat prof. Marco.

Sono assenti i Signori

Ruatta geom. Giuliano Carlo, Capitini Claudio.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, lett. a) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, il Segretario Generale Signor Flesia Caporgno dott. Paolo.

Sono stati invitati a partecipare alla seduta la Vicesindaca Neberti avv. Francesca e gli Assessori Comunali Falda dott. Enrico, Gullino dott.ssa Attilia, Rosso avv. Fiammetta, Bravo geom. Gianpiero.

Sono assenti i Signori

Neberti avv. Francesca, Falda dott. Enrico.

Sono stati altresì invitati il Prosindaco e i Consulitori in rappresentanza della Comunità di Castellar, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto Comunale; è presente il Signor Demarchi geom. Eros.

Il Signor Momberto Andrea, nella sua qualità di PRESIDENTE, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

*(sintesi da trascrizione audio)*

Il Presidente del Consiglio cede la parola all'Assessora Rosso per l'illustrazione della deliberazione.

L'Assessora avv. Rosso fa presente che la deliberazione recepisce un ordine del giorno che ANCI - in collaborazione con gli enti gestori dei servizi socio assistenziali e, evidentemente, dei Comuni che ne sono titolari - ha predisposto per raccogliere una serie di osservazioni a rilievi emersi in ordine all'individuazione dei criteri economici corretti e anche più adeguati e omogenei sul territorio piemontese. In realtà questo ordine del giorno sta assumendo una rilevanza nazionale perché il tema si è posto anche in altre Regioni, per la determinazione della quota di compartecipazione dei consorzi e degli enti gestori e quindi degli Enti, rispetto alle rette delle persone non autosufficienti inserite in RSA o strutture specifiche per disabili, quindi anziani non autosufficienti e disabilità, a fronte anche di una non interpretazione univoca sullo stesso territorio della Regione Piemonte.

In prima battuta, nel dicembre del 2022, la Regione ha adottato delle linee guida (invitando poi e dando un termine ai regolamenti locali, comunali o sovracomunali, di adeguarsi) in cui stabilisce, anche in conformità con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, perché questa vicenda aveva dato anche adito a contenzioso, che all'interno delle sostanze di cui disponeva un soggetto per compartecipare eventualmente alla quota della retta per la sua assistenza, dovesse concorrere il reddito, quel reddito di cui all'ISEE, legge nazionale che determina la capacità economica e quindi anche la tariffa del servizio, ma anche il patrimonio mobiliare e immobiliare, e soprattutto anche quelle quote di emolumenti che non costituiscono reddito in senso stretto perché non sono assoggettati ad IRPEF, la cui ratio è fondamentalmente quella di agevolare, aiutare e sostenere una persona non autosufficiente per la propria assistenza e i propri bisogni primari (in particolare tutte le indennità di accompagnamento e di invalidità, cioè tutte quelle che assumono lo stato di minorazione della persona e di difficoltà della persona).

Senonché, nel giugno dell'anno scorso, la Regione Piemonte ha annullato parzialmente alcuni paragrafi di queste linee guida e li ha riscritti facendo riferimento in realtà esclusivamente all'ISEE, così come è disciplinato dal DPCM del 2013. Quindi lasciando fuori le indennità di invalidità e indennità di accompagnamento, che pure di fatto contribuiscono a rendere le

persone un po' meno bisognose. In modo particolare, esplicita proprio che le linee guida vogliono dare un'attuazione della normativa sull'ISEE in Regione Piemonte, definendo l'ISEE il livello essenziale delle prestazioni.

Sono stati ovviamente mossi molti rilievi ed è stato chiesto alla Regione Piemonte - che dava un termine ai regolamenti locali e sovracomunali di adeguarsi a questa direttiva - una proroga per consentire degli approfondimenti e anche per misurare l'impatto che una norma del genere aveva sugli enti gestori in modo particolare.

L'Anci rileva che, in realtà, la maggioranza dei regolamenti per il calcolo della compartecipazione al costo della retta che esiste in Piemonte e in Italia tiene conto dell'indennità di invalidità e di accompagnamento e che quindi "tornare indietro", rispetto a questa prassi, che peraltro è una prassi conforme come a legge, come ha anche rilevato la giurisprudenza amministrativa, avrebbe avuto un impatto sui bilanci molto importanti. Ad esempio, è stato stimato che solo per le rette delle persone già inserite, sia anziani non autosufficienti, sia disabili a vario titolo, per un'annualità la spesa maggiore era circa di 30.000 euro, senza contare i nuovi inserimenti e senza contare quei soggetti che oggi partecipano perché hanno la capacità economica di partecipare, ma che se si toglie una voce che va a comporre la possibilità economica, evidentemente non parteciperebbero più, dando anche luogo a delle disparità e a delle ingiustizie sostanziali, in queste situazioni non eque sostanzialmente.

Quindi Anci ha interessato i tavoli ministeriali, ed è nato un tavolo interministeriale volto proprio a definire qual è l'interpretazione corretta.

Con questa deliberazione pertanto si chiede di sensibilizzare e di impegnare i Consigli Comunali, le Giunte, i Sindaci affinché chiedano ancora alla Regione Piemonte di prorogare, in attesa che questo tavolo interministeriale, che è stato predisposto ad hoc, possa definire che cosa è meglio fare.

Questo ordine del giorno di Anci chiede sostanzialmente al Consiglio di farsi parte diligente per chiedere alla Regione ancora di soprassedere e prorogare l'entrata in vigore delle linee guida.

Il Presidente del Consiglio, visto che non ci sono richieste di intervento, pone in votazione lo schema di deliberazione relativo al seguente punto all'ordine del giorno della seduta consiliare odierna, ad oggetto:

DGR N. 29-7935 DEL 18 DICEMBRE 2023 – INSERIMENTO DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI IN STRUTTURA RESIDENZIALE - ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI PER LE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE DI CUI AL PUNTO 2) DELLA D.G.R. N. 10-6984 DEL 05/06/2023 - INDIRIZZI

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

- la D.G.R. n. 23-6180 del 07/12/2022 aveva approvato le Linee Guida per l'applicazione uniforme dell'ISEE di cui al D.P.C.M. 159/2013 nell'ambito del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali, nonché gli allegati contenenti, con finalità meramente ricognitoria, rispettivamente gli elenchi delle prestazioni sociali agevolate (soggette ad ISEE) e delle prestazioni sociali (non soggette ad ISEE) ed il tipo di ISEE richiesto, in base alle denominazioni esplicitate nel D.M. n. 206 del 16/12/2014;
- in tale ambito, la Regione Piemonte aveva disposto che “Tutti i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a IRPEF compresi quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità richiamati nell'allegato 3 al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 sono erogati a favore di soggetti non autosufficienti o disabili al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e di assistenza. Essi possono, sulla base delle disposizioni regolamentari adottate dai singoli enti gestori e tenuto conto di quanto espresso al riguardo dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, concorrere alla compartecipazione economica al costo delle prestazioni offerte dal sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.” (Sezione 2.2. dell'Allegato A);
- ed altresì aveva disposto che: “Il patrimonio mobiliare ed immobiliare del beneficiario dell'intervento non costituisce criterio di accesso per l'ottenimento della prestazione ma può essere preso in considerazione quale criterio ulteriore di selezione per la definizione della capacità alla compartecipazione al costo del progetto assistenziale del richiedente. Nel caso in cui gli Enti Gestori utilizzino direttamente il denaro, i valori o i beni mobili monetizzabili a disposizione dell'utente devono prevedere delle soglie di salvaguardia del patrimonio mobiliare, che comunque non possono essere inferiori alle corrispondenti franchigie stabilite dalla normativa nazionale per il calcolo dell'ISEE. Analogamente, nel caso in cui gli Enti Gestori facciano ricorso al patrimonio immobiliare, posto che non viene con-

siderata la casa di prima abitazione e le relative pertinenze, possono prevedere, nel proprio regolamento, le seguenti regole nell'ordine:

- a) l'immobile viene locato ed i proventi vengono destinati al pagamento della retta alberghiera;
  - b) l'immobile, previo accordo con gli eredi in linea diretta, viene alienato, se possibile, e con i proventi si provvede a coprire l'intera retta alberghiera;
  - c) se non è possibile alienare o locare l'immobile facente parte del patrimonio immobiliare, gli Enti erogatori possono concordare con l'utente forme di anticipazioni al fine di consentire il pagamento effettivo della retta, fino a concorrenza del valore del bene. In questo caso si può prevedere un utilizzo del patrimonio immobiliare a fini sociali, ricorrendo agli strumenti che la normativa attuale permette (canoni sociali ovvero canoni convenzionati). È in ogni caso facoltà degli Enti Gestori prevedere delle ulteriori soglie di salvaguardia del patrimonio immobiliare. Al fine di definire le consistenze patrimoniali del richiedente e salvo prova contraria, gli Enti Gestori devono fare riferimento ai beni risultanti dall'ultima DSU validata.”\_(Sezione 2.8. Allegato A);
- la deliberazione della Giunta Regionale 5 giugno 2023, n. 10-6984 ha disposto l'annullamento parziale in autotutela dei citati paragrafi dell'Allegato A alle Linee Guida, altresì riformulando come segue il secondo capoverso della sezione 2.5: <<In caso di interventi per garantire all'utente in difficoltà economica, in condizioni di non autosufficienza, la copertura della retta per l'accoglienza in strutture residenziali o semiresidenziali, per la quantificazione dell'intervento economico da erogare, sia nel caso della determinazione della componente sociale delle prestazioni sociosanitarie, che nel caso di prestazioni socio-assistenziali, è necessario fare riferimento alla capacità di compartecipazione al costo del progetto assistenziale del richiedente ed all'effettiva disponibilità di risorse economiche a disposizione del nucleo familiare di riferimento, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159>>;
  - inoltre, con la medesima deliberazione, la Giunta Regionale ha previsto la riformulazione del terzo capoverso della Premessa all'Allegato A, come segue: “Le presenti linee guida intendono dare attuazione alla normativa nazionale sull'ISEE, così come definita dal Legislatore Nazionale quale livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, al fine, quindi, di assicurare una omogenea applicazione nel territorio regionale degli indicatori della situazione economica equivalen-

te”;

Considerato che:

- la stessa deliberazione ha previsto la proroga al 15 settembre 2023 del termine per l’adeguamento dei regolamenti locali di disciplina delle prestazioni sociali agevolate alle nuove Linee Guida regionali;
- a seguito dei rilievi avanzati dal Coordinamento degli Enti Gestori delle Funzioni Socio Assistenziali della Regione Piemonte, dall’ANCI Piemonte e dai sindaci di tutti i capoluoghi di provincia piemontesi, detto termine è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2023 (con D.G.R. 29 settembre 2023, n. 11-7489) e quindi al 30 giugno 2024 (con D.G.R. 29-7935/2023 del 18 dicembre 2023);

Atteso che:

- ANCI Piemonte – all’esito di un approfondito confronto svolto con Regione Piemonte e il Coordinamento regionale degli Enti Gestori degli interventi socio assistenziali, ha evidenziato quanto segue:
  - la maggioranza degli attuali Regolamenti per il calcolo della compartecipazione al costo della retta da parte degli utenti prevede la quantificazione degli importi sulla base dei redditi effettivamente percepiti;
  - diversi Enti Gestori piemontesi hanno approvato Regolamenti che accanto al solo ISEE (usato soprattutto per rispettare i valori soglia previsti dalla DGR10-881 del 12/1/2015 e s.m.i) valutano separatamente anche singoli importi dei patrimoni (mobiliari e immobiliari), e/o valutano anche le indennità di accompagnamento per le contribuzioni alle rette delle RSA;
  - il mancato utilizzo delle indennità percepite a titolo di minorazione, così come definito dalla normativa vigente, fa sì che le ricadute economiche sui bilanci degli Enti abbiano dimensioni difficilmente sostenibili non solo per le “nuove prese in carico” ma soprattutto per le persone (anziani e disabili) già inserite in strutture residenziali;
- da una rilevazione puntuale condotta nell'autunno 2023, emerge che gli incrementi della spesa annua a carico degli EE. GG./Comuni possano aggirarsi – su base regionale - attorno ai € 12.500.000 per le rette anziani oltre a € 18.000.000 per le rette disabili. Queste stime sono riferite alle rette già oggetto di integrazione, ma è lecito supporre che la situazione di maggior favore che si verrà a determinare per l’utenza genererà un incremento delle richieste di integrazione, anche da parte di molti di coloro che oggi coprono interamente la quota

sociale della propria retta residenziale anche grazie all'indennità di accompagnamento o di altre indennità non ricomprese nel valore ISEE;

- si ritiene pertanto indispensabile l'intervento normativo nazionale, finalizzato a chiarire che le indennità erogate dallo Stato a titolo di minorazione, pur non costituendo reddito, debbano essere utilizzate per sostenere la spesa della permanenza in struttura dell'utente;

Dato atto che:

- ai fini dell'intesa da raggiungersi in Conferenza Unificata, il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha avanzato, con nota prot. 9038 del 24 maggio 2024 la seguente proposta di modifica dell'art. 6 del DPCM. 159/2013: <<Nel caso di inserimento di persona non autosufficiente in struttura residenziale a titolo definitivo, le indennità da questa percepite a titolo di minorazione, pur non partecipando alla composizione dell'indicatore della situazione reddituale (ISR) ai fini ISEE, devono essere utilizzate per il pagamento della quota sociale della retta, al netto dell'eventuale somma destinata alle sue spese personali, quantificata secondo la regolamentazione locale>>;
- con nota prot. 25333 del 7 giugno 2024, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha eccepito che la disposizione non può essere introdotta tramite fonte di rango regolamentare, e che risulterebbe inapplicabile, dato il generico riferimento a tutti i trattamenti previdenziali ed assistenziali – ivi compresi quelli non erogati in ragione di disabilità;
- con l'approssimarsi del termine del 30 giugno per l'adeguamento dei regolamenti locali, continuiamo a ritenere che l'applicazione di quanto definito dalle Linee Guida Regionali, approvate con DGR n. 10-6984 del 5 giugno 2023, implichi ricadute economiche tali da minare gravemente la sostenibilità dei bilanci delle strutture residenziali e dei comuni. In carenza di risorse economiche per l'inserimento, i destinatari delle misure si troverebbero quindi a sostenere lunghi tempi di attesa, con un complessivo e grave peggioramento del servizio;

Preso atto che accanto al Piemonte, altre regioni quali Campania, Puglia, Emilia Romagna e Valle d'Aosta hanno evidenziato la medesima difficoltà nell'applicazione di quanto previsto dalla normativa nazionale in riferimento all'utilizzo dell'ISEE: si tratta, quindi, di un tema di carattere nazionale, rispetto al quale ANCI ha chiesto l'istituzione di una Commissione Tecnica Ministeriale, con l'obiettivo di definire il percorso legislativo più appropriato per giungere alle necessarie modifiche al DPCM 159/2013;

Ritenuta la necessità di chiedere alla Regione Piemonte l'ulteriore proroga del termine di adeguamento stabilito dalla D.G.R. 29-7935/2023 del 18 dicembre 2023, in attesa delle risultanze del citato Tavolo ministeriale richiesto da ANCI;

Vista la nota di ANCI Piemonte prot. 276/2024/MO del 20/06/2024 con cui si chiede di sostenere tale richiesta mediante l'approvazione di un ordine del giorno del Consiglio comunale;

Vista la nota del Consorzio Monviso Solidale prot. n. 12908 dell'8/07/2024 acclarata agli atti con ns. prot. n. 28042 dell'11/07/2024 che rinnova la richiesta di sostegno citata;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (attribuzioni del Consiglio);

Dato atto che la proposta di deliberazione in argomento, essendo un atto di indirizzo, non necessita del parere tecnico né contabile;

Con voti favorevoli 15 su 15 presenti e n. 15 votanti, palesemente espressi,

#### DELIBERA

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante del presente provvedimento.
2. Di impegnare il Sindaco e la Giunta comunale a chiedere alla Regione Piemonte l'ulteriore proroga del termine di adeguamento stabilito dalla D.G.R. 29-7935/2023 del 18 dicembre 2023, in attesa delle risultanze del Tavolo ministeriale di revisione delle disposizioni di cui all'art. 6 del DPCM. 159/2013, al fine di non determinare ricadute economiche tali da minare gravemente la sostenibilità dei bilanci delle strutture residenziali e dei comuni.
3. Di approvare gli indirizzi proposti dall'ANCI Piemonte con nota prot. 276/2024/MO del 20/06/2024, tramite il Consorzio Monviso Solidale in qualità di Ente gestore dei servizi socio assistenziali del Comune di Saluzzo.
4. Di dare atto che gli indirizzi non necessitano di parere tecnico né contabile.

Quindi,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, prevede che le deliberazioni del Consiglio, in caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente

eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti;

Con voti favorevoli 15 su 15 presenti e n. 15 votanti, palesemente espressi,

## DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, stante l'esigenza di proseguire in tempi celeri l'iter di richiesta alla Regione Piemonte.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

Momberto Andrea

IL SEGRETARIO GENERALE

Flesia Caporgno dott. Paolo \*\*

\*\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa